



CITTÀ DI ALBENGA
Ripartizione V – Urbanistica – Edilizia Privata
☎ 0182.562267 Fax 0182.555159

Ordinanza n° 219 del 26 LUG 2012
Prot. 3332A

IL DIRETTORE DI AREA

Visto l'art. 107 comma 3 lett. g) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Lgs 18.08.2000 n. 267;

Vista e richiamata l'Ordinanza di sospensione lavori n° 111 del 26.04.2012 notificata rispettivamente il 02.05.2012 all'Ing. Giancarlo Podio, il 15.05.2012 alla Soc.tà Nexity Antica Fornace s.r.l. ed il 11.06.2012 al Signor Montagnini Fabrizio;

Visto il rapporto del Comando Polizia Municipale Sezione Tutela del territorio datato 05.04.2012 Rep. n° 90/12, pervenuto in data 06.04.2012 al n° 15874 di prot., in esito al sopralluogo effettuato in data 03.04.2012 in Albenga Fraz. Lusignano Rio Carpaneo;

Premesso che :

- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 675 prot. n° 93815 del 26.09.1997 veniva approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 4, della Legge 08.08.1990 n° 142 e s.m., l'Accordo di Programma sottoscritto in data 29.07.1997 per l'attuazione del progetto di riqualificazione e riassetto del nucleo frazionale di Lusignano mediante il recupero della ex fornace Perseghini per funzioni urbane e di servizio;
- Che con il suddetto Accordo di Programma veniva approvato il Piano Particolareggiato con contestuale rilascio, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 24/87, dell'autorizzazione di massima;
- Che la Provincia di Savona in data 30.10.1997, ha rilasciato Autorizzazione, prot. n. 76335, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del R.D. 25.07.1997 n. 523, per eseguire i lavori di arginatura per la messa in sicurezza del Rio Carpaneo ;
- Che in data 08.08.2000 è stata rilasciata la Concessione Edilizia prot. 19113 ed i lavori sono iniziati in data 28.08.2000 per l'attuazione del Piano Particolareggiato in oggetto;
- Che in data 26.02.2004 è stato rilasciato permesso di costruire n° 28056 del 18.11.2003 comportante modifiche al lotto A1;
- In data 15.04.2008 la Soc.tà Nexity Antica Fornace s.r.l., avente sede in Corso Francia n° 4bis-A a Torino, è subentrata nella titolarità alla Soc.tà Serenella 57 s.r.l. ;
- Che con nota del 27.07.2009 prot. n° 50835, la Provincia di Savona ha inviato a questo Comune un resoconto delle problematiche riscontrate che si riassumono come di seguito :
 - Il Corpo centrale della ex Fornace Perseghini è stato oggetto di interventi di demolizione con ricostruzione, tali interventi oltre ad essere in contrasto con l'ipotesi progettuale che prevedeva, per il corpo centrale della ex Fornace Perseghini, "interventi tesi alla ristrutturazione ed al risanamento delle parti esistenti", non sono ammissibili, come chiarito nella circolare della Regione Liguria n° 4524/1994 e dalla D.G.R. n° 1339/2007, nella fascia di inedificabilità del corso d'acqua e quindi costituiscono inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. n° 523/1904;

- I lavori, oggetto dell'Autorizzazione ai fini idraulici rilasciata dalla Provincia di Savona con provvedimento n° 76335 del 30.10.1997, sono stati eseguiti solo in parte, essendo stato realizzato e/o sopraelevato solamente un tratto dell'arginatura in sponda destra del Rio Carpaneo, nel tratto in fregio ai nuovi edifici residenziali previsti da progetto; inoltre gli argini stessi risultano realizzati in parziale difformità all'autorizzazione idraulica rilasciata sia planimetricamente – muro ex novo realizzato con andamento arcuato – che altimetricamente – quota di sopraelevazione delle arginature esistenti.

- L'arginatura in sponda sinistra del corso d'acqua, nel medesimo tratto, non è stata pertanto ricostruita ed ha inoltre subito interventi di demolizione che hanno prodotto un varco arginale posizionato in corrispondenza dello spigolo Sud-Est del corpo centrale della Ex Fornace Perseghini. Tali interventi di demolizione dell'arginatura in sponda sinistra del Rio Carpaneo e le difformità rilevate al muro d'argine in sponda destra costituiscono inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 93 ed all'art. 96 lettera g) ed h) del R.D. n° 523/1904.

- Relativamente ai nuovi edifici previsti dal progetto l'ala est della ex fornace in sponda sinistra del Rio Carpaneo è già stata costruita nelle linee essenziali mentre gli edifici residenziali in sponda destra del Rio Carpaneo sono già stati completamente ultimati; tutto ciò sebbene la relativa Autorizzazione di deroga alla distanza rilasciata dalla Provincia di Savona con provvedimento n° 77019 del 31.10.1977 prescrive, preventivamente alla loro costruzione, la realizzazione delle arginature e delle sistemazioni autorizzate con provvedimento n° 76335 del 30.10.1997 che, come detto, sono state invece realizzate solo in parte sulla sponda destra del corso d'acqua ed in parziale difformità a quanto autorizzato. Pertanto si ritiene che la realizzazione dei nuovi edifici previsti dal progetto costituisca inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. n° 523/1904;

Che in data 25.08.2009, questo Comune ha emesso ordinanza del Sindaco, n. 198, di messa in sicurezza del rio Carpaneo;

Che in data 21.09.2009, l'Ing. Fabio Vosilla, ha trasmesso Progetto idraulico di regimazione del Rio Carpaneo;

Che, in data 28.01.2011 prot. gen. n. 4398, è stata presentata istanza di Permesso di Costruire, dal Signor CREA Santo in qualità di legale rappresentante della società Nexity Antica Fornace s.r.l., per realizzazione di arginatura del Rio Carpaneo;

Che la Provincia di Savona – Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale – Servizio Concessioni ed Autorizzazioni, con Atto Dirigenziale n. 6305, rilasciato in data 13.09.2011, ha espresso parere favorevole, condizionato, in parziale sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 503 e s.m.i., ai soli fini idraulici;

Che in data 01.06.2011 è stata rilasciata Autorizzazione Ambientale n° 9/amb/2011- 0, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Che in data 07.11.2011 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n°14/2011- 0 per la realizzazione delle opere di arginatura del Rio Carpaneo;

Che i lavori suddetti sono iniziati in data 06.03.2012 come da comunicazione pervenuta in data 05.03.2012 prot. n° 10771;

Che in data 19.03.2012 con nota Prot. n. 12614 è stata presentata domanda di variante al permesso di costruire n° 14/2011-0;

Che in data 22.03.2012 con Ordinanza Dirigenziale n° 69 prot. n° 13211 sono stati sospesi i lavori nelle more della definizione delle procedure e dei nulla osta occorrenti al rilascio della richiesta variante ;

Che in data 28.03.2012 è stata presentata nota prot. 14401 con la quale la Soc.tà Nexity Antica Fornace s.r.l., rinunciava alla variante presentata;

Che in data 29.03.2012 il Dirigente Area V del Comune di Albenga Ing. Danilo Burastero richiedeva all'Ufficio Tecnico Comunale di effettuare un rilievo topografico accurato delle opere eseguite dalla Soc.tà Nexity Antina Fornace s.r.l., per realizzazione di arginatura del Rio Carpaneo, da cui sono emerse delle totali difformità dalle opere previste in progetto;

Che in data 03.04.2012 il Dirigente dell'Area V del Comune di Albenga Ing. Danilo Burastero, unitamente a funzionari dell'U.T.C., di Agenti di P.M. e del Direttore dei Lavori, effettuavano sopralluogo nel cantiere sito in Albenga Fraz. Lusignano al fine di verificare le difformità riscontrate con il rilievo topografico del 29.03.2012 , accertando quanto segue :

“Gli argini realizzati differiscono sia planimetricamente che altimetricamente dal progetto allegato al permesso di costruire. In particolare sono state misurate altezze di circa 3,72 mt. dagli argini in corrispondenza delle sezioni C-D-E risultando in tali sezioni rispettivamente altezze superiori di cm. 84, cm. 73, cm. 30. Planimetricamente risultano degli scostamenti, tra gli argini in progetto e quelli realizzati nelle sopracitate sezioni variabili da 30 e 50 cm. circa. A miglior chiarimento si allega il rilievo topografico costituito da n.4 elaborati trasmesso con prot. n. 15316 del 04.04.2012. All'atto del sopralluogo non era in corso attività edilizia in vigenza dell'Ordinanza n° 69 del 22.03.2012 di cui sopra.”

Rilevato che in data 11.04.2012 è stata emessa Ordinanza Sindacale n° 97 di messa in sicurezza delle arginature del Rio Carpaneo ;

Considerato che si può ravvisare una violazione di cui all'art. 31 nonché all'art. 44 comma 1 lett. c) del D.P.R. 06.06.2001 N° 380 per aver eseguito lavori in totale difformità dal Permesso di Costruire rilasciato nonché all'art. 181 D, Lga. N° 42/2004 per aver eseguito lavori edili in totale difformità in zona sottoposta al vincolo di cui allo stesso D. Lgs. Art. 142 comma 1 lett. c);

Rilevato che nell'Ordinanza di sospensione lavori n° 69 del 22.03.2012 è stato erroneamente indicato quale direttore lavori l'Arch. Nicola Jacopo Podio invece dell'Ing. Giancarlo Podio così come da comunicazione di inizio lavori pervenuta in data 05.03.2012 prot. n° 10771;

Visti gli artt. 142 e 181 del D. Lgs. N° 42/2004;

Visti gli artt. 31 e 44mcomma 1 lett. c) del D.P.R. n° 380/2001;

Visto l'art.45 della L.R. n° 16/2008 così come modificata dalla L.R. n°9/2012;

INGIUNGE

Alla Soc.tà NEXITY ANTICA FORNACE s.r.l.
di cui legale rappresentante Signor CREA Santo
con sede in Via Galileo Ferraris, 110

TORINO

All'Ing. Giancarlo PODIO
dello studio Associato Podio
con sede in Via Genova, 123/2

ALBENGA

A MONTAGNINI Fabrizio
nato a Vercelli il 02.08.1971
in qualità di legale rappresentante della Montagnini Edilizia S.r.l.
con sede in Corso Italia, 8

TRINO

DI RIPRISTINARE

Entro il termine di **giorni novanta** dalla data di notifica della presente ingiunzione, lo stato dei luoghi riportandolo in conformità a quanto previsto dal progetto approvato, rimuovendo le difformità riscontrate e come meglio descritte nelle premesse, con l'avvertenza che trascorso inutilmente detto termine si procederà, a sensi dell'art. 56 comma 2, al ripristino d'ufficio in danno al responsabile dell'abuso.

DISPONE

1 - La notifica della presente ordinanza :

Alla Soc.tà NEXITY ANTICA FORNACE s.r.l.
di cui legale rappresentante Signor CREA Santo
con sede in Via Galileo Ferraris, 110

TORINO

All'Ing. Giancarlo PODIO
dello studio Associato Podio
con sede in Via Genova, 123/2

ALBENGA

Al Signor MONTAGNINI Fabrizio
nato a Vercelli il 02.08.1971
in qualità di legale rappresentante della Montagnini Edilizia S.r.l.
con sede in Corso Italia, 8

TRINO

2° L'invio della stessa :

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona

Al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Savona.

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria - Via Balbi, 10 - Genova -

Alla Regione Liguria- Dipartimento Pianificazione Territoriale - Servizio Procedimenti Concertativi Tutela del Paesaggio - Genova -

Al Comando Polizia Municipale - Sezione Tutela del Territorio - Sede

Ai sensi dell'art. 8 della legge 07.08.1990 n° 241 si notifica che :

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la Sig.ra Barbaro Paola - Titolare di P.O. - Servizi Amministrativi - (Tel. 0182 - 562320)

Il Responsabile del Procedimento Tecnico è l'Ing. Danilo Burastero – Direttore dell'Area V Urbanistica - (Tel. 0182 – 562281)

Albenga, li **24 LUG. 2012**

IL DIRETTORE DELL'AREA V
Ing. Danilo Burastero

Avverso il presente provvedimento pur essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 gg. dalla data della sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data stessa.